

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico
Via M. Vaccaro, 5 – 90145 Palermo
IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 0000442

Palermo, 07.01.2021

OGGETTO: Tasse di Concessione governative – Legge Regionale 24 agosto 1993, n.24 e
seguenti modifiche e integrazioni - ADEMPIMENTI –

Ai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie Provinciali della Sicilia

Ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione
delle Aziende Sanitarie Provinciali
della Sicilia

Ai Direttori del Dipartimento di Veterinaria
delle Aziende Sanitarie Provinciali
della Sicilia

e, p.c.

All' Ufficio di Gabinetto dell'Assessore
Regionale per la Salute

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Pianificazione Strategica

LL.SS.

Con la legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, art. 6 comma 7 - comma aggiunto dall'art. 4 comma 2 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 - il legislatore ha disposto che: *"Gli Enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2 (tabella allegata al D.P.R. 2 ottobre 1972, n.641 e successive modificazioni), soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA"*.

Tali tasse annuali, infatti, in conformità al consolidato orientamento dottrinario, sono dovute in relazione ad atti amministrativi potenzialmente idonei a produrre effetti per un periodo di tempo determinato (generalmente un certo numero di anni) suddiviso per distinti periodi di efficacia (generalmente per singoli anni).

L'efficacia degli atti, per i periodi successivi a quello di emanazione, è subordinata all'adempimento tributario che realizzatosi, viene ad integrare insieme all'atto amministrativo, la fattispecie complessa prevista dalla norma di diritto amministrativo.

Consegue pertanto che, l'Amministrazione che rilascia l'atto amministrativo sottoposto a tassazione, deve verificare il corretto assolvimento dell'obbligo tributario anche per ciascuna annualità di efficacia dell'atto e, nel caso rilevi l'evasione di tale obbligo, è tenuta a procedere agli adempimenti consequenziali nella preminente considerazione che ogni comportamento contrario a detti obblighi di legge, costituisce danno all'Erario regionale e forma il presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

Al riguardo, si rammenta altresì che il pagamento dell'annuale tassa deve essere effettuato entro il **termine perentorio del 31 gennaio** di ogni anno.

Infine giova ricordare che, l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, così recita: *"Gli atti per i quali sono dovute le tasse, non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate"* e che l'art. 13 del medesimo decreto, aggiunge: *"Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma (entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione) l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative, non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento"*.

Il Dirigente Generale
Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti

MARIA
LETIZIA DI
LIBERTI

Firmato digitalmente da
MARIA LETIZIA DI
LIBERTI
Data: 2021.01.05
12:53:07 +01'00'

Il Funzionario Direttivo
Dr.ssa Emilia Martorana

EMILIA
MARTORANA

Firmato digitalmente da
EMILIA MARTORANA
Data: 2021.01.04 16:21:04
'01'00'